



SENT. 48/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL**SEDE DI TRENTO**

composta dai magistrati:

dott. Pino ZINGALE	Presidente
--------------------	------------

dott.ssa Grazia BACCHI Consigliere

dott. Massimo AGLIOCCI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4416 del registro di Segreteria,
promosso dalla Procura regionale a carico del sig. R.M., nato a
OMISSIS il OMISSIS (cf. OMISSIS), residente in OMISSIS , Viale
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Olivieri del Foro di
Trento con studio in Tione (Tn), Via del Foro n. 22, presso il quale ha
eletto domicilio (n. fax 0465 324788 – PEC:
avvluigiolivieri@recapitopec.it);

esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del 16 settembre 2020, con l'assistenza del
Segretario dott. Davide Orlandi, il Pubblico Ministero nella persona del
Vice Procuratore Generale Roberto Angioni, nonché l'avv. Luigi Olivieri
per il convenuto.

FATTO

1.1 Con atto di citazione depositato il giorno 10 febbraio 2020 la Procura

regionale ha citato in giudizio il sig. R.M., in qualità di OMISSIS del Comune di Pinzolo (Tn), per sentirlo condannare al pagamento di euro 47.244,79 in favore del Comune di Pinzolo, oltre a rivalutazione ed interessi, per danno all'immagine conseguente a condanna penale definitiva.

Riferisce la Procura che il convenuto è stato condannato per i reati di peculato (314 c.p.) e truffa (640 c.p.) con sentenza del Tribunale di Trento n. 283/2019 resa ex art. 444 c.p.p., depositata il 4 giugno 2019 e divenuta irrevocabile il 14 settembre 2019. In citazione si riportano alcuni stralci della sentenza con la quale è stato accertato che il M., in qualità di OMISSIS del Comune di Pinzolo, utilizzava la vettura di servizio durante l'orario di lavoro per scopi privati e faceva timbrare ad altri le proprie presenze in ufficio attestando falsamente la propria attività lavorativa.

Il Requirente contesta quindi il danno all'immagine subito dal Comune di Pinzolo a seguito della pronuncia irrevocabile di condanna comminata al sig. M. per i descritti reati e cita giurisprudenza della Corte di Cassazione che afferma la risarcibilità del danno all'immagine subito dalla persona giuridica pubblica (Cassazione Civ., Sez. I, sent. n. 15233/2002; Cassazione Civ., SS.UU., sent. n. 17674/2003), nonché giurisprudenza contabile che afferma la necessità di provare il danno all'immagine subito dall'Ente pubblico sulla base di determinati parametri, quali l'attività dell'Ente, la posizione funzionale dell'autore dell'illecito, la sporadicità o la continuità o la reiterazione dei comportamenti illeciti, la necessità o meno di interventi sostitutivi o

riparatori dell'attività illecitamente tenuta (Sezione II Appello, sent. n. 250/2009; Sezione I Appello, sent. n. 49/2004; Sezione II Appello, sent. n. 27/2004).

La Procura fornisce quindi una valutazione della possibile riparazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno all'immagine subito dal Comune di Pinzolo considerando alcuni specifici elementi, quali la diffusività dell'episodio nella collettività, la gravità oggettiva del fatto, la qualifica dei soggetti agenti e il loro ruolo nell'organizzazione amministrativa (si cita Sezione giurisdizionale Lazio, sent. n. 1079/2009). Evidenzia dunque la asserita rilevante eco presso l'opinione pubblica degli illeciti perpetrati dal M., richiamando articoli di stampa cartacea e on line sia locale che nazionale. Sottolinea la gravità dei reati commessi (peculato e truffa) sostenendo che sia stata lesa la credibilità ed il prestigio della PA, con conseguente diminuzione di potenzialità della sua capacità operativa, anche in ragione del ruolo apicale svolto dal convenuto, ingenerando altresì nei cittadini la convinzione di una distorta organizzazione dei pubblici poteri. Aggiunge che molti articoli sono reperibili on line, facilmente riconducibili all'ambito territoriale ove si è svolta la vicenda, con conseguente accentuazione della conoscibilità degli stessi ed incremento della potenzialità lesiva dei fatti, generando un grave discredito per il Comune di Pinzolo, Ente avente peraltro notevole valenza turistica.

Ciò posto, considerata la gravità dei reati accertati in capo al M. e valutato il riflesso mediatico avuto dalla vicenda, l'attore quantifica il danno in via equitativa nella misura di euro 47.244,79, somma

corrispondente alla retribuzione percepita dal convenuto nell'anno 2018 (dato ripreso dal CUD 2019), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Infine, il Requirente, con parere del 29 giugno 2020, depositato il 2 luglio 2020, ha espresso parere negativo alla richiesta avanzata dal convenuto di definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. mediante pagamento della somma di euro 3.000,00 asserendo l'inammissibilità della proposta di definizione agevolata in quanto inferiore al 50% della pretesa azionata, considerata la gravità dei reati accertati in sede penale ed il conseguente doloso arricchimento del danneggiante, nonché la particolare riprovevolezza della condotta.

1.2 Con memoria depositata il 22 luglio 2020 si è costituito in giudizio il sig. R.M. con il patrocinio dell'avv. Luigi Olivieri del Foro di Trento chiedendo in primo luogo l'ammissione al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma di euro 3.000,00 e contestando il dissenso espresso dalla Procura regionale. Al riguardo il convenuto richiama il testo dell'art. 1, c. 1-sexies, della legge n. 20/1994 in base al quale l'entità del danno all'immagine subito dalla PA e derivante dalla commissione di un reato contro la PA medesima accertato con sentenza passata in giudicato *“si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”*. Applicando tali parametri al caso di specie il convenuto osserva che la condanna per truffa continuata ha determinato un danno patrimoniale pari alla retribuzione illecitamente percepita con correlativo

danno all'ente pubblico e, quindi, in base ai fatti contestati in sede penale, un danno corrispondente ad 1 ora a fine giornata lavorativa per 3 giornate. Stesso calcolo viene riproposto con riferimento alla condanna per il reato continuato ex art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, per cui il danno patrimoniale si esaurirebbe, per questa fattispecie, nel medesimo danno causato dalla truffa (3 ore x 16 euro/ora = 48,00 euro). Per il reato di peculato d'uso continuato il danno patrimoniale si collegherebbe all'utilizzo a fini privati dell'auto di servizio Fiat Panda 4x4 per un totale di 225 km. Il danno patrimoniale (carburante ed usura) ammonterebbe perciò ad euro 106,00 (225 km x 0,4694 euro da tabelle ACI). In totale, il danno patrimoniale ammonterebbe dunque ad euro 154,00 e, quindi, nella tesi del sig. M., il danno all'immagine non potrebbe superare la somma di euro 308,00 (il doppio del danno patrimoniale).

Il convenuto precisa poi di aver già versato la somma di euro 1.500,00 al Comune di Pinzolo a titolo di *"restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato"* ai sensi dell'art. 444, c. 1-ter, del c.p.p. per poter accedere al rito speciale. Ritiene quindi di aver già ampiamente coperto il danno patrimoniale e di immagine ex art. 1, c. 1-sexies, della legge n. 20/1994 (euro 462,00), mancando la prova contraria alla presunzione di cui al ridetto art. 1 (doppio del danno patrimoniale). La difesa del sig. M. aggiunge anche che la stampa locale ha parlato dell'evento senza specifico riferimento all'Ente pubblico di appartenenza, che il convenuto ha sempre lavorato in modo efficiente e che i fatti si sono verificati solo a fine carriera.

Il nominato patrocinio evidenzia altresì che l'art. 55-quater, c. 3-quater, secondo, terzo e quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Consulta n. 61/2020, sicché ad oggi per il riconoscimento e la quantificazione del danno all'immagine subito dalla PA non resterebbe che il ridetto art. 1, c. 1-sexies, della legge n. 20/1994.

Aggiunge ancora che nel nostro ordinamento non è ammessa la figura dei danni punitivi (c.d. *punitive damages*) e che anche la Corte di Cassazione, pur avendo ritenuto compatibile con i principi generali del nostro ordinamento la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno, ha ritenuto necessaria l'esistenza di una specifica norma di legge che chiaramente la preveda (nel caso di specie il citato art. 1).

Nel merito, il convenuto ribadisce che la quantificazione del danno all'immagine formulata dall'attore sarebbe generica, arbitraria ed eccessiva. Al riguardo si sottolinea che le condotte illecite poste in essere si riferiscono ad un breve periodo di tempo (circa 1 mese), ad un numero limitato di ore lavoro (3 ore complessive a fine giornata), ad un utilizzo temporaneo del bene comunale (Fiat Panda). Si precisa ancora che i fatti si sono svolti a fine carriera, che in precedenza il M. aveva sempre svolto con efficienza le proprie prestazioni di lavoro e che lo stesso ha subito lasciato il lavoro e prontamente versato la somma concordata con la Magistratura Requirente, che la condanna ha riconosciuto le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, che i richiamati articoli di stampa non avrebbero individuato la PA interessata e la divulgazione sarebbe stata locale e di breve durata. Per

tali motivi il convenuto ritiene immotivata ed eccessiva la richiesta della Procura regionale.

Infine, il convenuto insiste per l'ammissione al rito abbreviato con versamento di euro 3.000,00, somma corrispondente al doppio del c.d. profitto del reato (ex art. 444, c. 1-ter, del c.p.p.) già acconsentito dal PM penale, contestando quindi, il parere negativo del Procuratore regionale.

1.3 All'odierna udienza le parti hanno confermato le conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.1 La presente vicenda processuale ha ad oggetto l'azione di responsabilità amministrativa azionata dalla Procura regionale nei confronti del sig. R. M. in ragione di un presunto danno all'immagine, preteso nella misura di euro 47.244,79, subito dal Comune di Pinzolo a seguito di sentenza di condanna penale passata in giudicato.

2.2 Preliminarmente va dato atto che la richiesta di rito abbreviato, ribadita dal convenuto in comparsa di risposta nonostante il parere negativo del Procuratore regionale, è stata dichiarata da questo Collegio inammissibile (decreto 3/2020), ed il giudizio è quindi proseguito all'odierna udienza con rito ordinario.

2.3 Nel merito si rileva che l'azione di danno erariale trae origine dalla sentenza penale di condanna del Tribunale di Trento, resa ex art. 444 del c.p.p. e divenuta irrevocabile il 14 settembre 2019, con la quale il convenuto è stato condannato a mesi otto di reclusione e ad euro 600,00 di multa per i reati continuati di truffa aggravata (art. 81, art. 640,

c. 2, c.p.), peculato d'uso (art. 81, art. 314, c. 2, c.p.) e per false attestazioni della propria presenza in servizio (art. 81, art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001), reato, quest'ultimo, non evidenziato nell'atto di citazione. Dall'accertamento dei fatti svolto in sede penale è emerso che il M. ha utilizzato in più occasioni la macchina di servizio in orario di lavoro per finalità private facendo poi timbrare ad altri soggetti l'uscita dal lavoro, con ciò attestando falsamente la propria presenza in servizio ed arrecando danno alla funzionalità del servizio, nonché all'immagine dell'amministrazione.

2.4 Va innanzitutto rilevato che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la decisione penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., ancorché non avente efficacia nei giudizi civili ed amministrativi, è equiparata ad una sentenza di condanna come previsto dall'art. 445, c. 1 bis, del c.p.p. (*“salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”*). Infatti, il c.d. “patteggiamento” presuppone l'accertamento circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ed implica la valutazione del Giudice in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto–reato oltre che alla congruità della pena rispetto alla gravità dell'offesa (ex multis, Appello, Sezione II, sentenza n. 124/2020; Sezione giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza n. 186/2019; questa Sezione giurisdizionale, sentenza n. 31/2018; Sezione giurisdizionale Veneto, sentenza n. 100/2017; Sezione giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 79/2016).

Detta pronuncia assume quindi particolare valore probatorio,

consistente tra l'altro in una forma di ammissione di responsabilità, vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie, in mancanza delle quali, la veridicità dei fatti accertati nella sentenza ex art. 444 c.p.p. risulta attendibile ed è idonea ad acquisire valore di prova anche nel presente giudizio contabile.

2.5 Nel caso di specie devono, quindi, ritenersi acclarate le condotte illecite, accertate in via definitiva dal Giudice penale e non contestate dal convenuto nel presente giudizio.

2.6 Inoltre, va aggiunto, i comportamenti posti in essere dal M. sono di carattere doloso, come confermato dalla condanna penale per reati punibili a titolo di dolo generico ovvero specifico (peculato d'uso).

2.7 In merito alla contestabilità del danno all'immagine subito dalla pubblica amministrazione ed alle relative condizioni di procedibilità va rilevato che i fatti accertati sono stati commessi nei mesi di gennaio e febbraio 2019, pertanto in data successiva all'entrata in vigore del codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016) che, all'art. 4, c. 1, lett. g), dell'allegato 3, ha espressamente disposto l'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97/2001 e, all'art. 51, c. 6, ha disciplinato la nullità dell'azione per danno all'immagine in caso di violazione dei presupposti di procedibilità. Al riguardo, si evidenzia che ad avviso di una parte della giurisprudenza, tali disposizioni avrebbero ampliato i confini della risarcibilità del danno all'immagine – limitati dall'art. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 102/2009, e s.m. ai soli casi e ai modi previsti dall'articolo 7 della citata legge n. 97/2001 (v. Corte costituzionale, sentenza n. 355/2010 e Corte conti,

Sezioni Riunite, decisione n. 8/2015/QM), ovvero alle ipotesi coincidenti con le fattispecie di delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) – ricomprendendo tutti i delitti commessi a danno della P.A., accertati con sentenza penale irrevocabile di condanna (Sezione giurisdizionale Lombardia, sentenze n. 140/2020, n. 201/2016; questa stessa Sezione giurisdizionale, sentenze n. 31/2018, n. 2/2018, n. 1/2017).

Peraltro, nel caso di specie, il M. è stato condannato in sede penale (con sentenza divenuta irrevocabile in data 14 settembre 2019) per uno dei delitti propri individuati dalla citata disposizione limitativa (peculato ex art. 314 c.p.), oltre che per il delitto di truffa (art. 640 c.p., compreso nei delitti contro il patrimonio mediante frode) e per la fattispecie di cui all'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 che, in base a consolidata giurisprudenza, è connotata da significativi tratti di specialità rispetto alla disciplina generale del danno all'immagine, tali per cui, in questi casi, non sarebbe neppure richiesta la sentenza penale passata in giudicato ai fini della procedibilità per danno all'immagine (*ex multis*, Appello, Sezione II, sentenza n. 208/2020, n. 140/2020 e n. 40/2020).

In definitiva, sul punto, ricorrono nella fattispecie a giudizio tutte le condizioni di procedibilità previste dalla vigente disciplina positiva come interpretata da consolidata e condivisibile giurisprudenza contabile.

2.8 Ciò detto, il nucleo centrale della presente vertenza attiene specificamente alla quantificazione del danno preteso dall'attore, non essendo sorte contestazioni in ordine agli ulteriori profili appena esposti,

potendo quindi ritenersi pacificamente ammessa e riconosciuta la responsabilità amministrativa (oltre che penale) del M., anche in considerazione della reiterata richiesta di ammissione al rito abbreviato.

Ed in effetti il divario tra la pretesa risarcitoria azionata dal Pubblico Ministero e la proposta di ristoro avanzata dalla difesa del convenuto è notevole.

Il Requirante determina il danno all'immagine subito dal Comune di Pinzolo nella misura di euro 47.244,79, corrispondente allo stipendio annuale lordo percepito dal M. nel 2018, asseritamente applicando i parametri emersi dalla giurisprudenza contabile in fattispecie analoghe (diffusività dell'episodio nella collettività, gravità oggettiva del fatto, qualifica dei soggetti agenti e loro ruolo nell'organizzazione amministrativa).

Diversamente, il convenuto quantifica il danno partendo dal nocumento patrimoniale (euro 154,00) ed applica il raddoppio previsto dall'art. 1, c. 1-sexies, della legge n. 20/1994 ai fini della determinazione del danno all'immagine (euro 308,00), precisando altresì di aver già versato al Comune di Pinzolo nel procedimento penale ex art. 444 c.p.p. la somma di euro 1.500,00 in dichiarata rifusione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'Ente. Il convenuto ha quindi offerto la somma ulteriore di euro 3.000,00 quale riconosciuto danno all'immagine subito dal datore di lavoro pubblico.

2.9 Con riferimento all'asserita rifusione in sede penale dell'integrale danno subito dall'Amministrazione, avvenuta quale condizione per accedere al rito speciale (art. 444, c. 1-ter, c.p.p. "*restituzione integrale*

del prezzo o del profitto del reato”), osserva il Collegio che tale ristoro corrisponde unicamente al danno da reato, spettante pur sempre al medesimo soggetto giuridico, mentre nel caso di specie è stata azionata l’autonoma e distinta figura del danno all’immagine, (v. Appello, Sezione II, sent. n. 178/2020). Peraltro, va aggiunto che la titolarità dell’azione risarcitoria è intestata esclusivamene al Pubblico Ministero contabile, tenuto conto del principio di separazione delle giurisdizioni.

3.1 Ancora, il Collegio non condivide neppure la tesi difensiva finalizzata a limitare l’importo del danno risarcibile in applicazione del criterio indicato dall’art. 1, c. 1-sexies, della legge n. 20/1994, in quanto tale disposizione prevede unicamente una presunzione *iuris tantum* in ordine alla quantificazione del danno subito dall’erario e dunque un criterio meramente indicativo per il Giudice (v. Appello, Sezione III, sentenza n. 161/2018; Appello, Sezione III, sentenza n. 210/2016; Appello, Sezione II, sentenza n. 489/2013). Nel caso di specie si ritiene del tutto inadeguato l’importo pari al doppio del danno patrimoniale arrecato al datore di lavoro pubblico, trattandosi di somme irrisorie che non riflettono l’effettivo *vulnus* arrecato al prestigio e alla personalità dell’Amministrazione.

3.2 Pertanto, il Collegio ritiene di dover far ricorso a criteri valutativi di carattere generale di ispirazione equitativa, a norma degli articoli 1226 e 2056 del codice civile secondo quanto indicato da questa Corte nella decisione delle Sezioni Riunite n. 10/2003/QM. In tale arresto è stato precisato che concorrono alla determinazione in concreto del danno all’immagine, fra le altre circostanze, l’eventuale reiterazione delle

condotte criminose, la gravità dell'illecito, la sua modalità di perpetrazione, il disvalore sociale, il *clamor* seguito alla condotta delittuosa (si veda, Appello, Sezione II, sentenza n. 178/2020; questa Sezione giurisdizionale, sentenze n. 31/2018, n. 4/2017, n. 30/2015, n. 46/2012; Sezione giurisdizionale Abruzzo, sentenza n. 61/2016; Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 92/2014). Si tratta di criteri di natura oggettiva, soggettiva e sociale che sono, appunto, tarati sul pregiudizio subito dalla persona giuridica pubblica, per il *vulnus* che la condotta del dipendente infedele ingenera tra i colleghi e nell'opinione pubblica (*ex multis*, Appello, Sezione II, sentenza n. 647/2017).

Ciò anche in considerazione dell'avvenuta declaratoria di incostituzionalità, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020, dell'autotismo recato dall'art. 55-quater, c. 3-quater, del d.lgs. n. 165/2001 che quantificava il danno all'immagine subito dal datore di lavoro pubblico, nelle fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio ex art. 55-quinquies, nella misura minima di 6 mensilità di stipendio.

Pertanto, ai fini della valutazione del pregiudizio subito dal Comune di Pinzolo a seguito delle gravi condotte poste in essere dal sig. M., che sicuramente hanno determinato un nocimento al prestigio, alla reputazione, al buon andamento dell'Amministrazione, si deve in concreto considerare oltre al *clamor fori*, dimostrato dal Pubblico Ministero con articoli di stampa vari, anche la posizione apicale rivestita dal convenuto all'interno della struttura amministrativa (OMISSIS),

nonché il disvalore sociale dei reati commessi dal convenuto. Tuttavia, si deve rilevare che i delitti commessi si sono concentrati in un breve lasso temporale e non sono stati reiterati, non avendo assunto la connotazione di abitualità. Inoltre, è stato dimostrato che il convenuto – durante i vari anni di servizio – ha sempre adempiuto alla propria prestazione lavorativa con diligenza ed efficienza, che le ore di lavoro falsamente attestate sono state limitate (3 ore) e che il M. ha prontamente risarcito il datore di lavoro. Ancora, oltre alla natura isolata degli episodi contestati, va rilevato che la diffusione mediatica della notizia a mezzo della stampa locale non ha mai individuato precisamente l'Ente danneggiato, facendo unicamente riferimento ad un Comune della Val Rendena, ove sono ubicati diversi enti territoriali, come correttamente rilevato dalla difesa del M.. Peraltro, tale circostanza, verosimilmente conseguente alla riservatezza delle indagini allora in corso, nulla toglie alla perdita di reputazione subita dal Comune danneggiato, anche all'interno dello stesso Ente tra i suoi vari dipendenti (v. Sezione giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 26/2020; questa Sezione giurisdizionale, sentenza n. 46/2012). In ogni caso, come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza contabile, al fine di configurare la lesione dell'immagine, non è indispensabile la presenza del c.d. *strepitus o clamor fori* (peraltro presente nel caso di specie) ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo della stampa o di un pubblico dibattito, in quanto tali elementi vanno considerati solo quali aggravanti (v. Appello, Sezione II, sentenze n. 183/2020 e n. 178/2020; Sezione giurisdizionale Lombardia, sentenza

n. 26/2020).

In conclusione, gli aspetti appena trattati, senza attenuare la gravità dei comportamenti dolosi posti in essere con estrema leggerezza dal M., incidono sulla deteminazione del danno che viene, quindi, quantificato dal Collegio nella somma equitativa di euro 5.000,00 rivalutazione monetaria compresa, oltre ad interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Tale somma va ad aggiungersi a quanto già corrisposto dal M., ad altro titolo, durante il procedimento penale. Le spese del giudizio, in favore dello Stato, seguono la soccombenza e vengono liquidate, a carico del convenuto, come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

CONDANNA

Il sig. R. M. a risarcire il danno all'immagine di euro 5.000,00 in favore del Comune di Pinzolo, oltre ad interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, che sono liquidate in euro 294,28 (euro duecentonovantaquattro/28).

Ordina, a cura della segreteria, la spedizione di copia della presente sentenza in forma esecutiva all'ufficio del P.M., ai sensi dell'art. 212

c.g.c., per gli ulteriori incombeni di sua competenza.

Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2020.

Il Cons. estensore

Il Presidente

(Massimo AGLIOCCI)

(Pino ZINGALE)

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 6 ottobre 2020

Il Direttore della Segreteria

dott. Bruno Mazzon

F.to digitalmente

DECRETO

Si dispone, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che a cura della Segreteria venga apposta, sull'originale della presente sentenza, l'annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.

IL PRESIDENTE

(Pino ZINGALE)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 6 ottobre 2020

Il Direttore della Segreteria

(dott. Bruno Mazzon)

F.to digitalmente

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.

Trento, 6 ottobre 2020

Il Direttore della Segreteria

(dott. Bruno Mazzon)

F.to digitalmente